

ACCORDO DI DIRITTO PUBBLICO EX ART. 15 DELLE LEGGE N. 241/1990

**TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E LA
SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO
DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE PER UNA PERSONA CON DISABILITA'**

TRA

la Società della Salute del Mugello con sede in via Togliatti n. 29 Borgo San Lorenzo (FI), P. IVA 05517830484, rappresentata dal Presidente Sig. Leonardo Romagnoli, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 09.08.2024 (di seguito denominata per brevità anche "SdS Mugello");

E

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest con sede legale in via Gramsci n. 561 Sesto Fiorentino (FI) Codice Fiscale e Partita IVA 05517820485, rappresentata dal Direttore Dott. Andrea Francalanci autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione dalla delega del Presidente della Società della Salute Yuna Kashi Zadeh, firmata in data 29.05.2026

PREMESSO CHE

- la Regione Toscana ha istituito formalmente le Società della Salute con la legge regionale n. 40/2025 (*"Disciplina del servizio sanitario regionale"*), e ss.mm.ii., la quale, all'art. 71 bis, comma 3, lettera c), prevede possano esercitare in forma diretta le funzioni relative alla organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale;
- in data 22.06.2009 sono stati sottoscritti da tutti gli enti aderenti ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, e ss.mm.ii., e della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., lo Statuto vigente e la Convenzione costitutiva del Consorzio S.d.S. Zona Fiorentina Nord Ovest con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano, dott.ssa Samantha Arcangeli;
- la SdS Fiorentina Nord Ovest gestisce, per conto dei Comuni della Zona sociosanitaria Fiorentina Nord Ovest, le funzioni in materia socioassistenziale agli stessi attribuite ai sensi dell'art.71 bis, comma 1 lett. d), della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii.;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- in forza di detta previsione normativa, l'accordo tra le amministrazioni interessate può considerarsi lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del pubblico

interesse idonea a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;

- come previsto nella Convenzione costitutiva sopra richiamata, la SdS Fiorentina Nord Ovest svolge le attività previste dall'art. 71 bis, comma 3, della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., ovvero la programmazione e la gestione dei servizi socioassistenziali delegati dai Comuni e sociosanitari ad alta integrazione;
- i due Enti ritengono opportuno disciplinare i rapporti tra loro intercorrenti nell'ambito del sistema dei servizi socio-assistenziali.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premessa

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2 – Impegni reciproci delle parti contraenti

1. La SdS Fiorentina Nord Ovest si impegna a rimborsare la spesa sostenuta dalla SdS del Mugello per il servizio di accompagnamento sociale della persona con disabilità di cui alla cartella sociale n. presso la struttura, gestita dall'Associazione ANFFAS Firenze.
2. Il servizio di accompagnamento sociale sarà effettuato dalla Confraternita di Misericordia dei SS Sebastiano e Rocco Odv con sede a Barberino di Mugello (FI), sulla base delle condizioni previste dalla *“Convenzione per il trasporto sociale verso i centri diurni in favore di disabili ed anziani non autosufficienti 2023-2025”* stipulata dall'Associazione e la SdS Mugello.
3. Il servizio di svolgerà dal lunedì al venerdì, in andata e ritorno, dall'abitazione della persona con disabilità alla sede dell'Associazione, per un costo giornaliero pari a € 30,24. Eventuali futuri aggiornamenti del costo si intendono automaticamente recepiti dal presente atto.

Articolo 3 – Decorrenza, durata e risoluzione della convenzione

1. Gli effetti del presente accordo decorrono dal 28 settembre 2026 e durano fino al termine del servizio, come da cartella sociale.
2. Il presente accordo può essere risolto anticipatamente con il consenso delle parti, mediante conformi provvedimenti adottati dalle stesse.

Articolo 4 – Rapporti economici

1. Il rimborso di cui all'art. 2 sarà erogato a richiesta dalla SdS Fiorentina Nord Ovest alla SdS Mugello a seguito dell'emissione di richiesta inviata tramite PEC, facendo riferimento al periodo, alla tipologia del servizio autorizzato e al numero della cartella della persona interessata.

2. Tale documentazione dovrà essere supportata da rendiconti di utilizzo del servizio di accompagnamento per e dalla destinazione fissata e dovrà pervenire alla SdS Fiorentina Nord Ovest congiuntamente alla richiesta di rimborso.

Articolo 5 – Esenzione per registrazione e bollo

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 della Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.
2. Il presente accordo è esente da imposta di bollo ex art. 16 Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Atto composto da n. 5 articoli e n. 3 pagine e repertoriato da entrambe le parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

per la Società della Salute
Fiorentina Nord Ovest

per la Società della Salute
del Mugello